

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-673 del 06/02/2026
Oggetto	D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 - CFS EUROPE SpA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA AGOSTINO DEPRETIS n. 6 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI DIFENOLI QUALI PIROCATECHINA E IDROCHINONE (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-701 del 06/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sei FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS N. 152/2006 E SMI, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR N. 21/2004 E SMI - LR N. 13/2015 - DGR N. 1795/2016 – **CFS EUROPE SpA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA AGOSTINO DEPRETIS n. 6 E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 107/111 - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ IPPC DI PRODUZIONE DI DIFENOLI QUALI PIROCATECHINA E IDROCHINONE (PUNTO 4.1B DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/2006 E SMI) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE

LA DIRIGENTE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto **CFS EUROPE SpA**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via Agostino Depretis n. 6 (C.F./P.IVA 11310150153), risulta titolare, nella persona del proprio legale rappresentante, dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento n. 355 del 07/07/2008 e smi, per l'installazione sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. 355 del 07/07/2008 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, tramite il Portale IPPC-AIA in data 18/06/2025 (acquisita con PG/2025/112709 del 23/06/2025), riguardante:

- la modifica dell'impianto difenoli (impianto DIFE) al fine produrre guaiacolo e idrochinone-monometiletere in alternativa all'attuale produzione di pirocatechina e idrochinone,
- la revisione delle quantità di prodotti della linea formulazioni/stoccaggio/handling.

Inoltre il gestore chiede l'adeguamento del medio impianto di combustione costituito dalla caldaia a metano F801, di potenza termica nominale pari a 7,9 MWt, afferente al punto di emissione in atmosfera E65.6, alle disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Infine il gestore dichiara la dismissione dei punti di emissione in atmosfera E66.1, E66.2 ed E66.3, relativi a sfiati di ammoniaca da serbatoio e da polmoni anodici/catodici elettrodialisi, autorizzati ma non più in uso dal 2016;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia

di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenda Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenda che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. DEL-2024-102 del 08/10/2024*, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA:

- la documentazione integrativa presentata dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 09/10/2025 (acquisita con PG/2025/178658 del 09/10/2025), a riscontro della richiesta avanzata ai fini istruttori da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2025/125637 del 11/07/2025, come prorogata con nota PG/2025/143548 del 07/08/2025,
- l'ulteriore documentazione integrativa presentata a titolo volontario dal gestore tramite il Portale IPPC-AIA in data 10/11/2025 (acquisita con PG/2025/199813 del 11/11/2025);

PRESO ATTO che con la suddetta comunicazione di modifica il gestore prospetta in particolare le seguenti variazioni:

- modifica dell'impianto difenoli (impianto DIFE) al fine produrre guaiacolo e idrochinone-monometiletere (assetto B) in alternativa all'attuale produzione di pirocatechina e idrochinone (assetto A, avente una massima capacità produttiva autorizzata di 12.900 t/anno). Nel nuovo assetto produttivo B l'impianto DIFE avrà una capacità produttiva di 5.200 t/anno di prodotti, di cui 1.800 t/anno di guaiacolo e 3.400 t/anno di idrochinone-monometiletere. In particolare il guaiacolo e l'idrochinone-monometiletere verranno prodotti per reazione tra anisolo e acqua ossigenata e in presenza di un opportuno catalizzatore. La miscela di reazione verrà quindi filtrata, per separare il catalizzatore, e poi sottoposta a distillazione in diverse fasi successive per separare i prodotti finiti. Il guaiacolo verrà stoccato allo stato liquido e poi spedito in cisterna o IBC. L'idrochinone monometiletere potrà essere scagliettato e spedito in fustini o caricato allo stato liquido in cisterne o serbatoi pallettizzati. Le acque reflue organiche che si generano nel nuovo assetto verranno inviate all'impianto di trattamento TAS di Herambiente. Non saranno attivati nuovi punti di emissione in atmosfera, ma verranno utilizzate le emissioni già esistenti, senza variazioni di portata o di inquinanti emessi.

Il nuovo assetto produttivo B sarà possibile grazie alla similarità col processo produttivo di pirocatechina e idrochinone (assetto A) e comporterà la modifica in modo reversibile di alcune apparecchiature di processo (interni di colonne di distillazione, sostituzione di pompe e scambiatori di calore, ecc.), in modo tale da poter in futuro ripristinare l'assetto necessario per la produzione di pirocatechina e idrochinone (assetto A);

- revisione delle quantità di prodotti della linea formulazioni/stoccaggio/handling. Non si prevedono modifiche impiantistiche alla linea, tuttavia la capacità produttiva sarà:
 - 240 t/anno di veratrolo;
 - 240 t/anno di 4 Terbutilcatecolo 85% in acqua;
 - 240 t/anno cumulativamente per 4TBC in toluene, 4TBC in metanolo e Xtendra BL;

Inoltre il gestore chiede l'adeguamento del medio impianto di combustione costituito dalla caldaia a metano F801, di potenza termica nominale pari a 7,9 MWt, afferente al punto di emissione in atmosfera E65.6, alle disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Infine il gestore dichiara la dismissione dei punti di emissione in atmosfera E66.1, E66.2 ed E66.3, relativi a sfiati di ammoniaca da serbatoio e da polmoni anodici/catodici elettrodialisi, autorizzati ma non più in uso dal 2016;

CONSIDERATO che le modifiche comunicate sono state preventivamente sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza della Regione, conclusasi con determinazione n. 17861 del 04/09/2024, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha escluso il progetto dalla ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 4 del 20 aprile 2018;

ACQUISITA in data 11/11/2025 con PG/2025/200348 la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota PG/2025/179570 del 10/10/2025;

ATTESO l'adeguamento dei valori limite di emissione per la caldaia a metano F801, di potenza termica nominale pari a 7,9 MWt, afferente al punto di emissione in atmosfera E65.6 costituente medio impianto di combustione esistente alimentato a gas naturale secondo le disposizioni di cui all'art. 273-bis, commi 5) e 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, individuando valori limite di emissione non meno restrittivi di quelli già applicati con l'autorizzazione vigente;

VISTA con specifico riferimento alla modifica dell'impianto difenoli (impianto DIFE), la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/2427 della Commissione del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento in data 26/05/2025 per un importo pari a 250 euro;

PRESO ATTO che la suddetta modifica comunicata ai fini dell'AIA non costituisce di per se aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti, per cui il gestore provvederà agli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 105/2015, rendendo apposita dichiarazione al competente Comitato Tecnico Regionale (CTR) e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

RITENUTO di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA vigente, per le sole parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Raffaella Manuzzi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

- 1) Di considerare le variazioni impiantistiche all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA**, per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi;
 - 2) **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **CFS EUROPE SpA**, avente sede legale in Comune di Ravenna, via Agostino Depretis n. 6 (C.F./P.IVA 11310150153) per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, sita in Comune di Ravenna, via Baiona n. 107/111, come di seguito indicato:
 - 2.a) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi, è da considerare la prevista realizzazione dei seguenti interventi:
 - modifica dell'impianto difenoli (impianto DIFE) al fine produrre guaiacolo e idrochinone-monometiletere (assetto B) in alternativa all'attuale produzione di pirocatechina e idrochinone (assetto A, avente una massima capacità produttiva autorizzata di 12.900 t/anno). Nel nuovo assetto produttivo B l'impianto DIFE avrà una capacità produttiva di 5.200 t/anno di prodotti, di cui 1.800 t/anno di guaiacolo e 3.400 t/anno di idrochinone-monometiletere. In particolare il guaiacolo e l'idrochinone-monometiletere verranno prodotti per reazione tra anisolo e acqua ossigenata e in presenza di un opportuno catalizzatore. La miscela di reazione verrà quindi filtrata, per separare il catalizzatore, e poi sottoposta a distillazione in diverse fasi successive per separare i prodotti finiti. Il guaiacolo verrà stoccato allo stato liquido e poi spedito in cisterna o IBC. L'idrochinone monometiletere potrà essere scagliettato e spedito in fustini o caricato allo stato liquido in cisterne o serbatoi pallettizzati. Le acque reflue organiche che si generano nel nuovo assetto verranno inviate all'impianto di trattamento TAS di Herambiente. Non saranno attivati nuovi punti di emissione in atmosfera, ma verranno utilizzate le emissioni già esistenti, senza variazioni di portata o di inquinanti emessi.

Il nuovo assetto produttivo B sarà possibile grazie alla similarità col processo produttivo di pirocatechina e idrochinone (assetto A) e comporterà la modifica in modo reversibile di alcune apparecchiature di processo (interni di colonne di distillazione, sostituzione di pompe e scambiatori di calore, ecc.), in modo tale da poter in futuro ripristinare l'assetto necessario per la produzione di pirocatechina e idrochinone (assetto A);
 - revisione delle quantità di prodotti della linea formulazioni/stoccaggio/handling. Non si prevedono modifiche impiantistiche alla linea, tuttavia la capacità produttiva sarà:
 - 240 t/anno di veratrolo;
 - 240 t/anno di 4 Terbutilcatecolo 85% in acqua;
 - 240 t/anno cumulativamente per 4TBC in toluene, 4TBC in metanolo e Xtendra BL.
- Inoltre il gestore dichiara la dismissione dei punti di emissione in atmosfera E66.1, E66.2 ed E66.3, relativi a sfiati di ammoniaca da serbatoio e da polmoni anodici/catodici elettrodialisi, autorizzati ma non più in uso dal 2016;

- 2.b) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate sostituendo al paragrafo E2) dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi i valori limite ivi riportati per i punti di emissione in atmosfera E65.3, E65.6, E65.7, E65.8 ed E66.4 con quelli di seguito indicati:

Punto di emissione E65.3 – IMPIANTO DIFENOLI - Forni di calcinazione F902A e F902B - aspirazione serbatoi e pompe a vuoto (scrubber ad acqua)

Portata massima (Nm ³ /h)	300
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,008
Durata (h/giorno)	24
<i>ASSETTO A (produzione pirocatechina e idrochinone): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)</i>	
Polveri	50
Fenolo	10
Acetone e SOV	400
<i>ASSETTO B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)</i>	
Polveri	50
Acetone e SOV	400

Punto di emissione E65.6 – IMPIANTO DIFENOLI - Caldaia a metano F801 (potenza termica nominale 7,9 MWt)

Portata massima (Nm ³ /h)	17.000
Temperatura (°C)	170
Altezza (m)	12
Sezione (m ²)	0,25
Durata (h/giorno)	24
<i>Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)</i>	
Polveri	5 (I)
SOx	35 (I)
NOx	200
<i>NOTE:</i> <i>(I) Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gas naturale.</i>	

I valori limite di emissione sopra indicati sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

Punto di emissione E65.7 – IMPIANTO DIFENOLI - Aspirazione insacco, finitura prodotti (scrubber ad acqua + demister)

Portata massima (Nm ³ /h)	20.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	21
Sezione (m ²)	0,38
Durata (h/giorno)	24
ASSETTO A (produzione pirocatechina e idrochinone): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5
Fenolo	20
ASSETTO B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5

Punto di emissione E65.8 – IMPIANTO DIFENOLI - Aspirazione catalizzatore calcinato (scrubber ad acqua)

Portata massima (Nm ³ /h)	500
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	25
Sezione (m ²)	0,008
Durata (h/giorno)	8
ASSETTO A (produzione pirocatechina e idrochinone): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5
Acetone	300
ASSETTO B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)	
Polveri	5
Acetone	300

Punto di emissione E66.4 – IMPIANTO CATALIZZATORE DIFENOLI - Forno di calcinazione F202 e atomizzatore MS203 (scrubber ad acqua)

Portata massima (Nm ³ /h)	1.000
Temperatura (°C)	ambiente
Altezza (m)	18,7
Sezione (m ²)	0,017
Durata (h/giorno)	24

<i>ASSETTO A (produzione pirocatechina e idrochinone): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)</i>	
<i>Polveri</i>	<i>25</i>
<i>Propilene</i>	<i>10</i>
<i>Etanolo</i>	<i>100</i>
<i>Tripopilamina</i>	<i>15</i>
<i>ASSETTO B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere): Concentrazione massima ammessa di inquinanti (mg/Nm³)</i>	
<i>Polveri</i>	<i>25</i>
<i>Propilene</i>	<i>10</i>
<i>Etanolo</i>	<i>100</i>
<i>Tripopilamina</i>	<i>15</i>

- 2.c) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate eliminando dall'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi ogni riferimento ai punti di emissione E66.1, E66.2, E66.3, in quanto dismessi;
- 2.d) Le condizioni stabilite in AIA per le emissioni convogliate sono aggiornate integrando le prescrizioni di cui al paragrafo E2) dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi con quanto di seguito riportato:

Prescrizioni

...omissis...

9. *Per i punti di emissione in atmosfera E65.3, E65.7, E65.8 ed E66.4 nel nuovo assetto B deve essere espletata la procedura prevista ai sensi dell'art. 269, comma 6) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, effettuando 3 autocontrolli per i parametri autorizzati nei primi 10 giorni decorrenti dalla messa a regime dell'impianto (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dal gestore).*
10. *Deve essere preventivamente comunicata tramite PEC, ad Arpae di Ravenna, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dei punti di emissione in atmosfera E65.3, E65.7, E65.8 ed E66.4 nel nuovo assetto B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere).*
- I risultati delle misurazioni delle emissioni in atmosfera convogliate effettuate all'atto della messa a regime devono essere trasmessi tramite PEC, ad Arpae di Ravenna, entro 30 giorni decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto.*
11. ***In alternativa alle prescrizioni n. 9-10, qualora i punti di emissione in atmosfera E65.3, E65.7, E65.8 ed E66.4 nel nuovo assetto B siano già stati messi in esercizio e a regime per effetto del silenzio assenso di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e smi, il gestore deve darne comunicazione entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA.***

- 2.e) Le condizioni stabilite in AIA per le gli scarichi idrici sono aggiornate sostituendo la Scheda di omologa delle acque di processo organiche riportata in Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi con quella riportata in Allegato al presente provvedimento;

- 2.f) Le condizioni stabilite in AIA per i rifiuti sono aggiornate integrando al paragrafo E6) dell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi con quanto si seguito riportato:

Requisiti di notifica specifici

I rifiuti prodotti dall'impianto devono essere detenuti in area definita come deposito temporaneo che deve essere correttamente identificato; le aree devono essere opportunamente perimetrate e individuate in sito mediante apposizione di cartellonistica e segnaletica, con indicazione della tipologia dei rifiuti depositati (codice EER). Tali depositi devono essere nettamente separati fisicamente da altri stoccaggi di rifiuti nonché da altri depositi di materie prime e sostanze di servizio/ausiliarie.

Il deposito temporaneo non dovrà generare in alcun modo contaminazioni delle acque e del suolo; a tal fine dovranno essere evitati sversamenti di rifiuti al di fuori dei preposti contenitori e tutte le aree esterne di deposito devono essere pavimentate e i rifiuti pericolosi posti sotto tettoia e con bacino di contenimento.

Per il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti prodotti in proprio, il gestore deve individuare preventivamente di quale criterio gestionale intende avvalersi (temporale o quantitativo), da esplicitare nel registro di carico/scarico dell'anno in corso.

Il gestore dovrà verificare, nell'ambito degli obblighi di monitoraggio, i tempi di permanenza dei rifiuti in impianto secondo quanto stabilito nella presente AIA e lo stato di giacenza dei propri depositi temporanei in conformità alla normativa di settore vigente.

Presso l'installazione devono essere presenti gli accertamenti analitici o l'idonea documentazione (schede tecniche, certificati, ecc.) finalizzati alla classificazione dei rifiuti non pericolosi prodotti aventi codici a specchio, atti a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto. Gli stessi dovranno essere conservati per un periodo di 3 anni a disposizione dell'organo di controllo.

Eventuali rifiuti aventi classe di pericolo "HP3 Infiammabile" devono essere stoccati separatamente dalle tipologie di rifiuti che presentano classe di pericolo HP1 e HP2 e comunque con rifiuti incompatibili chimicamente (Sulla base della Tabella delle Incompatibilità Chimiche).

I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti autoprodotti devono essere dotati di etichetta ben visibile per dimensione e collocazione, tale etichetta deve riportare il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e la classe di pericolosità se trattasi di rifiuti pericolosi.

Lo stoccaggio di eventuali rifiuti liquidi deve avvenire in colli, fusti o taniche a perfetta tenuta, posti su bacini di contenimento di capacità almeno pari al contenitore depositato o, nel caso in cui sullo stesso bacino siano depositati più contenitori, almeno pari al 30% del volume totale dei contenitori stoccati, garantendo in ogni caso una capacità non inferiore al volume del contenitore più grande aumentato del 10% e, se posti all'esterno dotati di apposita copertura.

La movimentazione dei contenitori mobili deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare danneggiamenti, rottura o versamenti.

Il gestore deve effettuare la pulizia delle aree ogni qualvolta si verificano situazioni di perdita accidentale di rifiuto; in particolare se sono presenti rifiuti liquidi anche pericolosi, il materiale adsorbente dovrà essere conservato in luogo idoneo e chiaramente identificato.

I rifiuti prodotti nell'installazione devono essere avviati a impianti esterni autorizzati per il loro recupero ovvero, in subordine, il loro smaltimento; il gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui consegna i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni.

- 2.g) Le condizioni stabilite in AIA per la matrice Suolo e sottosuolo sono aggiornate inserendo il seguente paragrafo nell'Allegato al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi con quanto di seguito riportato:

E10) Suolo e sottosuolo

Requisiti di notifica specifici

Devono essere mantenute tutte le precauzioni previste in termini impiantistici e gestionali per prevenire o quanto meno minimizzare i possibili effetti di eventi incidentali che possano interessare suolo e sottosuolo. Il gestore è tenuto ad adottare le apposite procedure di intervento per la protezione del suolo e del sottosuolo in condizioni eccezionali prevedibili (es. dispersione accidentale di sostanze pericolose).

Qualora vengano utilizzate/prodotte nuove sostanze pericolose pertinenti ai sensi del DM n. 95/2019 che possono modificare quanto dichiarato dal gestore in sede di domanda di AIA deve essere aggiornata la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, trasmettendone gli esiti ad Arpae Ravenna.

La relazione contenente gli esiti di tale verifica deve elencare nominalmente tutte le sostanze pericolose utilizzate/prodotte, riportando le relative specifiche indicazioni di pericolo, nonché indicare i relativi quantitativi annui massimi utilizzati. Andranno allegate le schede di sicurezza aggiornate e per ogni sostanza riportate le modalità di stoccaggio e uso.

Tale verifica deve essere condotta considerando tutte le sostanze utilizzate/prodotte durante la gestione dell'installazione; al riguardo, si precisa che l'affidamento di eventuali attività comportanti l'impiego di sostanze pericolose a soggetti terzi non esonera il gestore dalle valutazioni e dalle responsabilità inerenti la tutela del suolo e delle acque sotterranee.

La relazione contenente gli esiti delle verifiche di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sullo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee dovrà pertanto risultare completa di tutte le informazioni relative a sostanze, quantitativi previsti, modalità di gestione e deposito all'interno del sito, al fine del corretto posizionamento dell'installazione ai sensi dell'art. 29 sexies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.

2.h) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui all'Allegato F al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi è aggiornato per la MATRICE ARIA come di seguito indicato:

- gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera sono sostituiti con quelli riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione	Inquinanti misurati	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
E65.3	Polveri	semestrale	Rapporti di prova emessi dal laboratorio, da tenere a disposizione degli organi di controllo. I dati sono da riportare ed elaborare sottoforma di relazione anche nel report annuale
	Fenolo (1)	semestrale	
	Acetone e SOV	semestrale	
	TVOC	semestrale	
	PM10 e PM2,5	annuale	
E65.7	Polveri	semestrale	
	Fenolo (1)	semestrale	
	PM10 e PM2,5	annuale	
E65.8	Polveri	semestrale	
	Acetone	semestrale	

Punto di emissione	Inquinanti misurati	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione
	TVOC	semestrale	
	PM10 e PM2,5	annuale	
E66.4	Polveri	semestrale	
	Propilene	semestrale	
	Etanolo	semestrale	
	Tripropilammina	semestrale	
	TCOV	semestrale	
	PM10 e PM2,5	annuale	
NOTE:			
(1) Il parametro fenolo deve essere misurato solo nel caso in cui l'impianto sia in marcia nell'Assetto produttivo A (produzione pirocatechina e idrochinone).			

- i metodi analitici di misura dei parametri monitorati nelle emissioni in atmosfera sono sostituiti con quelli riportati nella seguente tabella:

Parametro/Inquinante	Metodo di misura
Portata, temperatura e velocità di emissione	UNI 10169
Polveri	EN 13284-1
Acetone	UNI 10493
Fenolo	MU 504
Propilene	UNI 9968
Etanolo	UNI 10493
Tripropilammina	NIOSH 2010
TCOV	EN 12619
PM10 e PM2,5	EN ISO 23210

- 2.i) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui all'Allegato F al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi è sostituito per la MATRICE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE - PRODOTTI con quanto di seguito riportato:

MATRICE MATERIE PRIME E DI SERVIZIO/AUSILIARIE - PRODOTTI

Per quanto attiene ai cicli produttivi, la Ditta dovrà registrare con scadenza almeno quadrimestrale e tenere a disposizione dell'Autorità competente i consumi delle materie prime e di servizio/ausiliarie, suddivisi per impianto produttivo; la Ditta dovrà altresì registrare con la medesima frequenza e tenere a disposizione dell'Autorità competente le quantità dei prodotti ottenuti da ciascun processo produttivo.

In tale monitoraggio devono essere registrate/evidenziate anche le sostanze previste nella Relazione di riferimento e valutazione degli obblighi di monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee di cui all'art. 29-sexies comma 6 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Tutte le registrazioni e i consuntivi annuali devono essere resi disponibili alle autorità di controllo.

- 2.j) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui all'Allegato F al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi è integrato per la MATRICE SUOLO e SOTTOSUOLO con quanto di seguito riportato:

MATRICE SUOLO E SOTTOSUOLO

...omissis...

Il Gestore deve prevedere il monitoraggio dello stato delle vasche, dei serbatoi, dei bacini di contenimento e contenitori per lo stoccaggio di materie prime e rifiuti, nonché delle reti fognarie con una frequenza Annuale.

- 2.k) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione di cui all'Allegato F al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi è aggiornato per la MATRICE INDICATORI DI PERFORMANCE AMBIENTALE integrando il paragrafo con i seguenti indicatori di performance ambientali relativi all'impianto produttivo difenoli DIFE nell'Assetto B (produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere):

Impianto produttivo difenoli (Assetto B: produzione guaiacolo e idrochinone-monometiletere)

- *Indice di produzione di soluzione metanolica di peci specifico - riferito all'unità di prodotto finito [Produzione soluzione metanolica di peci / Produzione Difenoli]*
- *Indice di consumo di metano specifico - riferito all'unità di prodotto finito [Consumo di metano / Produzione Difenoli]*
- *Indice di consumo idrico specifico - riferito all'unità di prodotto finito [Consumo idrico / Produzione Difenoli]*

- 3) Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento della Provincia di Ravenna n. 355 del 07/07/2008 e smi;
- 4) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei

medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

**La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
dott.ssa Tamara Mordenti**

ALLEGATO

Scheda di omologa acque di processo organiche

Società: CFS EUROPE S.p.A.	u.m.	Valori dichiarati dalla Società		Valori d'accettazione	
		medio indicativo	massimo	valore massimo	Portata massima [kg/h]
Parametri contrattuali ^(^)					
Portata	m ³ /h	20		22	
S.S.	mg/l	150	400	400	
TKN	mg/l	190	300	300	4,5
N-NO ₂ ⁻	mg/l	1,5	2	2	
N-NO ₃ ⁻	mg/l	3	5	5	
COD	mg/l	5000	5900	5900	88,5

Tab.3 All.5 - D. Lgs. 152/06

		7 + 10		7 + 10	
pH					
Temperatura	° C		39	39	
Azoto ammoniacale [NH ₄ ⁺]	mg/l	200	300	300	
P-PO ₄	mg/l	100	220	220	

Tab.5, All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06

SOSTANZE PERICOLOSE	A		Tab.5, All.5 - parte terza - D.Lgs. 152/06					
	B		abb.1/A e 1/B, All.1 - parte terza - D.Lgs.152/06					
	C		Tab.5 - D.R. 1053/03					
Arsenico	A	B		mg/l	0,4	0,5	0,5	
Cadmio	A	B	C	mg/l	0,016	0,02	0,02	
Cromo totale	A	B		mg/l	1,6	2	2	
Cromo esavalente	A			mg/l	0,1	0,2	0,2	
Mercurio	A	B	C	mg/l	0,004	0,005	0,005	
Nichel	A	B	C	mg/l	1,6	2	2	
Piombo	A	B	C	mg/l	0,16	0,2	0,2	
Rame	A			mg/l	0,1	0,2	0,2	
Selenio	A			mg/l	0,02	0,03	0,03	
Zinco	A			mg/l	0,4	0,5	0,5	
Fenoli (fenolo+pirocatechina+idrochinone)	A			mg/l	300	400	400 (*)	
Solventi organici aromatici	A			mg/l	10	150	150	
Solventi organici azotati	A			mg/l	0,05	0,1	0,1	
Solventi organici clorurati	A			mg/l	0,5	1	1	
Pesticidi fosforati	° A	B		mg/l			0,1	
Solventi clorurati	° A			mg/l			1	
Idrocarburi totali	A			mg/l	10	150	150	

Parametri specifici

Acetone	mg/l	5000	5800	5800	
Metanolo	mg/l	5000	5800	5800	
Metilisobutilchetone (MIBK)	mg/l	400	900	900	
Tripropilammina	mg/l	100	220	220	
Anisolo	mg/l	50	100	100	
Guaiacolo	mg/l	1	2	2	
Ossalati	mg/l	10	150	150	
4 ter-butilcatecolo	mg/l	80	100	100	
Etanolo	mg/l	200	740	740	

(°) Il raggiungimento dell'80% del valore massimo di accettazione costituisce condizione minima per l'aggiornamento della scheda di omologa.

(*) Valore di accettazione ridotto rispetto alla revisione 2 della omologa grazie ad interventi di riduzione da parte della Società utente.

(^) I valori vincolanti dei parametri contrattuali, per l'accettazione del flusso, sono costituiti dalle portate idraulica e ponderale di azoto e COD.

NOTA: Tutti i parametri non esplicitamente indicati sono da considerarsi con concentrazione inferiore ai limiti fissati dalla Tab.3, All. 5, Parte terza, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per lo scarico in acque superficiali

CFS EUROPE SpA		5	1 di 1	04/11/25
HERAmbiente SpA	HERAMBIENTE S.p.A. resp. Impianti e Processi Industriali	Rev	Pag.	Data

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.